



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 403/17/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PERVENUTO
DALL'ON. MICHELE ANZALDI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLE
NORME IN MATERIA DI PAR CONDICIO NEI PROGRAMMI DIFFUSI
DURANTE LA CAMPAGNA PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE E
DELL'ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017
(Programma "Agorà" del 27 ottobre 2017)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 ottobre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;

VISTA la delibera n. 356/17/CONS, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225, del 26 settembre 2017;

VISTO il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 ottobre 2017;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'esposto presentato in data 27 ottobre 2017 dall'on. Michele Anzaldi (prot. n. 76333), nei confronti della società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., con il quale ha segnalato che nel corso della trasmissione "Agorà" andata in onda in data 27 ottobre 2017, il leader M5S Luigi Di Maio "per quanto invitato come leader nazionale a parlare di temi di politica nazionale, ha concentrato sistematicamente i suoi interventi sulla politica siciliana, con continui richiami alla prossima scadenza elettorale, senza la possibilità di alcun contraddittorio. Tutto questo nell'ambito di un'intervista durata circa 30 minuti, durante la quale più volte la conduttrice ha richiamato l'esponente M5S a rispettare la par condicio. Alla fine la giornalista ha dovuto ammettere che dovrà esserci un riequilibrio per gli altri candidati";

CONSIDERATO quanto alla procedibilità dell'esposto che, sebbene lo stesso non contenga gli elementi di forma previsti dalla normativa vigente, il fatto segnalato è stato ritenuto meritevole di approfondimenti in quanto sulla base di un esame sommario, sembrava ricorrere una possibile violazione della *par condicio*;

CONSIDERATO che l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di chiedere osservazioni e controdeduzioni alla concessionaria pubblica, in relazione alla presenza del leader M5S nella puntata del 27 ottobre u.s. della trasmissione "Agorà", in applicazione dell'art. 4, comma 7, del provvedimento;

VISTE le memorie trasmesse in data 31 ottobre 2017 (prot. n. 77000) dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall'Autorità nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- la trasmissione "Agorà" è un programma di informazione e approfondimento politico, a diffusione nazionale non direttamente interessata dalle norme sulla comunicazione politica e informazione elettorale, in senso stretto, anche se nella trattazione delle tematiche elettorali, anche locali, essa si attiene sempre col consueto rigore ai valori del pluralismo informativo di cui agli artt. 3 e 7 del D.lgs. n. 177/2005;
- ...al fine di garantire la più ampia ed equilibrata presenza di soggetti politici competitori rappresentiamo, sulla base di quanto segnalato dalla competente Struttura editoriale aziendale, che nelle prossime puntate della trasmissione "Agorà", saranno ospitati altri leader politici nazionali che avranno l'opportunità di esprimere il loro punto di vista sulla consultazione in Sicilia. In particolare saranno ospiti della trasmissione, nel medesimo spazio in cui è stato ospitato l'on. Di Maio, l'on. Matteo Orfini e l'on. Matteo Salvini;
- è, inoltre, già stata prevista la partecipazione in trasmissione di tutti e 5 i candidati alla presidenza della Regione o con intervista diretta o con servizio dedicato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a tali presenze si aggiungono quelle degli esponenti politici o dei commentatori che usualmente e indipendentemente dalla tematica specifica vengono invitati in trasmissione a dare voce a tutte le opinioni politiche...;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile-7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva”*, e ha soggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017 sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 356/17/CONS e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento del 4 ottobre 2017 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che le consultazioni per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017, interessano meno di un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che, pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nei territori interessati dal voto;

CONSIDERATO, cionondimeno, che nel proprio provvedimento, all'art. 1, comma 4, l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di chiarire che resta fermo per le emittenti nazionali l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti e che, in particolare, “[...] nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al programma “Agorà” in onda su “Rai Tre” nel periodo 21 settembre-27 ottobre 2017;

RILEVATO, che solo nella trasmissione del 27 ottobre è stato dedicato spazio alla competizione elettorale siciliana;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che il programma del 27 ottobre 2017 ha dedicato uno spazio di circa trenta minuti ad un'intervista a Luigi Di Maio, in collegamento dalla Sicilia;

RILEVATO che dalla visione della trasmissione del 27 ottobre 2017 è emerso che nel corso dell'intervista a Luigi Di Maio su vari temi di attualità politica, tra cui la nuova legge elettorale e la condotta del Governatore della Banca d'Italia, quasi tre minuti sono stati utilizzati dall'on. Di Maio per lamentare la poca risonanza mediatica data alle elezioni regionali siciliane e per promuovere il proprio candidato alla Presidenza, Giancarlo Cancelleri, al fine di realizzare il programma del Movimento nella Regione; durante tale intervento la conduttrice Serena Bortone ha precisato che, svolgendosi la trasmissione in periodo di *par condicio*, sarebbe stata riservata agli altri candidati la stessa rilevanza ottenuta dal M5S; ulteriori brevi cenni alla scadenza elettorale, al programma e inviti al voto sono stati fatti dal Di Maio durante i suoi interventi; quasi al termine dell'intervista Di Maio si riaggancia al tema delle elezioni siciliane e la conduttrice lo interrompe dicendo "*Lei mi vuole male, devo riequilibrare tutta la par condicio Di Maio [...] più lei parla di Sicilia, più devo riequilibrare [...] ne parleremo la settimana prossima, vedrà Di Maio, ci sarà da discutere abbastanza [...] avremo modo anche con Cancelleri [...] ci mancherebbe, è nostro dovere di servizio pubblico.*";

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i soggetti politici protagonisti della campagna elettorale;

CONSIDERATO che la trattazione di tematiche connesse alla campagna elettorale, con la presenza di *leader* politici in trasmissione, può catturare con decisione l'attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessa negli ultimi giorni della campagna elettorale e richiede che sia attuata un'effettiva parità di trattamento al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, ancorché l'Autorità abbia ribadito in più occasioni come il rispetto del principio della parità di trattamento non possa essere valutato in relazione alla messa in onda di una sola trasmissione;

RILEVATO, tuttavia, che la conduttrice ha annunciato nel corso della stessa trasmissione che il riequilibrio della parità di trattamento tra i vari soggetti politici sarebbe avvenuto nella settimana successiva, e che la società ha confermato, nelle memorie, che è già stata programmata la partecipazione di tutti i candidati alla Presidenza della Regione Siciliana nelle trasmissioni della settimana corrente e degli on.li Matteo Orfini e Matteo Salvini, nel medesimo spazio in cui è stato ospitato l'on. Di Maio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società integra gli estremi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della delibera n. 356/17/CONS; l'Autorità si riserva di verificare attraverso il monitoraggio l'effettivo adeguamento a quanto affermato;

UDITA la relazione del Commissario relatore Francesco Posteraro, ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto nei termini di cui in motivazione.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., alla Commissione parlamentare di Vigilanza ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi